



ALLEGATO A alla Dgr n. 581 del 05 maggio 2016

PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA FORMAZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DI CUI ALLA L. 251/2000.

TRA

la Regione del Veneto (CF.80007580279), con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, in persona del Presidente, Dott. Luca Zaia;

E

l'Università degli Studi di Padova (CF. 8000648021) con sede in Padova, Via 8 Febbraio 1848, 2, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. _____;

E

l'Università degli Studi di Verona (CF.93009870234), con sede in Verona, Via dell'Artigliere 8, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. _____.

PREMESSO CHE

Il D.lgs n. 502/92 e successive modifiche, all'art. 6, comma 3, prevede tra l'altro che:

- a) la formazione delle professioni sanitarie attiene all'Università degli Studi;
- b) la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del SSN e istituzioni private accreditate;
- c) le Regioni e le Università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi;
- d) la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti;

Lo stesso D.lgs 502/92 s.m.i., all'art. 6-ter dispone che entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della Sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, determina con uno o più decreti il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per Regioni, in ordine al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea.

La Legge 10 agosto 2000, n. 251 ha disciplinato le “*Professioni Sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica*”.

Con Decreto interministeriale 19 febbraio 2009, il MIUR, di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha regolamentato le classi di laurea delle Professioni Sanitarie - ai sensi del D.lgs 502/92 s.m.i.. precisando che i predetti corsi sono istituiti e attivati dalle Scuole di Medicina e Chirurgia. La formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate, a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni.

Con Decreto ministeriale 8 gennaio 2009 il MIUR ha inoltre determinato le classi delle lauree magistrali delle Professioni Sanitarie.

Con la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono state dettate “*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento*”, ed è stata conferita “*delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”.

Con Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013, n. 1059, il Miur ha modificato quanto previsto dal DM 30 gennaio 2013, n. 47, ad oggetto “*Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodi delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica*”.

Il Piano Socio Sanitario regionale (L.r. 29 giugno 2012, n. 23) colloca la formazione tra le risorse del Servizio Socio Sanitario regionale per il raggiungimento degli obiettivi di salute e per la realizzazione dei nuovi modelli organizzativi proposti, per il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza dell’assistenza, per una adeguata capacità manageriale che favorisca la sostenibilità del sistema.

In data 28 ottobre 1997 la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e di Verona hanno sottoscritto una convenzione per la realizzazione dei corsi di diploma universitario

Annualmente, la Giunta regionale, con propri atti deliberativi, ha affermato la volontà di mantenere il rapporto collaborativo con l’Università estendendone la validità agli anni accademici di riferimento, fino alla conclusione del corrispondente ciclo formativo.

Considerato che è stata ravvisata la necessità di addivenire alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa conforme all’impianto normativo vigente che ridisciplini i rapporti tra la Regione del Veneto e le Università di Padova e di Verona.

Considerato, altresì, che la formazione degli operatori sanitari laureati dovrà avvenire:

- a) nel rispetto della normativa internazionale comunitaria, laddove esistente, e nel rispetto di quella statale;
- b) nel rispetto della programmazione dei fabbisogni quantitativi e qualitativi previsti dalla Regione.

Considerato i principi su cui si fonda il presente protocollo d’intesa di seguito riportati e tenuto conto che i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale sono organizzati secondo l’ordinamento universitario e fanno parte dell’offerta formativa delle Università:

- programmazione dei corsi delle professioni sanitarie anche nel rispetto del fabbisogno di operatori sanitari della Regione del Veneto;

- assunzione di iniziative finalizzate ad assicurare il perseguimento dell'effettiva possibilità occupazionale degli operatori delle professioni sanitarie;
- coerenza tra esigenze formative e l'impegno finanziario della Regione del Veneto per sostenere il funzionamento dei corsi di studio;
- dovere informativo delle Università riguardo alle determinazioni incidenti sulla programmazione ed organizzazione dei corsi di studio delle professioni sanitarie.

Art. 1 - Premesse.

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente protocollo d'intesa.

Art. 2 - Oggetto.

1. Fermo restando l'autonomia dei rispettivi ordinamenti, il presente protocollo d'intesa disciplina i rapporti tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e di Verona per l'attivazione, il funzionamento e la gestione dei corsi di laurea e lauree magistrali delle professioni sanitarie secondo la normativa vigente in materia.

2. I corsi di laurea ed i corsi di laurea magistrale, di cui al presente protocollo d'intesa, sono inseriti nell'offerta formativa delle Università degli Studi di Padova e di Verona, e coordinati dalle Scuole di Medicina e Chirurgia delle Università stesse.

Art. 3 - Fabbisogno.

Nel rispetto del ruolo della Regione nel determinare il fabbisogno di personale sanitario per le esigenze del S.S.R. e dell'autonomia universitaria, Regione e Università concordano i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale per le professioni sanitarie da attivare annualmente nell'ambito della Regione del Veneto, definendo la tipologia, la distribuzione dei corsi di studio per sede, nonché il numero di studenti da formare per singolo profilo professionale tenendo conto delle indicazioni regionali.

Art. 4 - Sedi delle attività formative.

1. La Regione del Veneto mette a disposizione, quali sedi per i corsi di laurea e lauree magistrali, le strutture idonee delle aziende U.L.S.S., dell'Azienda Ospedaliera di Padova e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, nonché le risorse umane per contribuire alle funzioni amministrative, gestionali ed organizzative.

2. Le aziende U.L.S.S. - poli didattici decentrati - presso cui sono attivati i corsi di laurea delle professioni sanitarie delle Università degli Studi di Padova e di Verona, quali risultanti in essere nell'a.a. 2014/2015, sono riportati nell'**Allegato A** al presente protocollo.

3. I corsi di laurea e corsi di laurea magistrali attivati dall'Università degli Studi di Padova e di Verona presso la propria sede, coincidente rispettivamente con le sedi dell'Azienda Ospedaliera di Padova e l'Azienda Ospedaliera Universitaria integrata di Verona, sono indicati nell'**Allegato B** al presente protocollo, quali risultanti in essere nell'a.a. 2014/2015.

4. Presso le aziende U.L.S.S. di cui al precedente comma 2 si svolge, di norma, l'attività didattica d'aula ed, in tutto od in parte, il tirocinio per l'apprendimento clinico-pratico previsto dall'ordinamento dei singoli

corsi di studio. Le rimanenti aziende sanitarie e l'Istituto Oncologico Veneto, sono coinvolte nell'attività di tirocinio per l'apprendimento clinico-pratico.

5. Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale ulteriori - rispetto ai corsi di studio indicati all'**Allegato A** - possono essere attivati, disattivati, o ne può essere modificata la sede presso le aziende U.L.S.S., previo accordo di cui al precedente art. 3. La Regione del Veneto con proprio atto autorizza previamente l'azienda sanitaria.

6. Le Università degli Studi di Padova e di Verona, nell'ambito della propria autonomia, attivano corsi di studio delle professioni sanitarie presso la propria sede, previo accordo rispettivamente dell'Azienda Ospedaliera di Padova e di Verona.

Art. 5 - Numero posti.

1. Il numero complessivo degli studenti per il primo anno di ciascun corso di studio è autorizzato annualmente da apposito decreto MIUR. La distribuzione annuale dei posti ai corsi che si svolgono presso le aziende U.L.S.S. è definito congiuntamente tra le Università degli Studi di Padova e di Verona e la Regione del Veneto, entro il mese di dicembre dell'anno accademico precedente, sulla base del fabbisogno rilevato dalla Regione.

2. Nel rispetto dell'autonomia universitaria, l'offerta formativa eccedente il fabbisogno regionale sarà attivata presso le sedi delle Università degli Studi di Padova e di Verona, con oneri a carico delle stesse.

Art. 6 –Attività didattica.

1. La Scuola di Medicina e Chirurgia e/o i Dipartimenti universitari interessati assicurano l'insegnamento delle discipline previste dall'ordinamento didattico dei corsi di studio, mediante il proprio personale docente, il personale tecnico-amministrativo universitario, nonché il personale dipendente dal S.S.N. o altri soggetti esterni in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

2. La Scuola di Medicina e Chirurgia e/o i Dipartimenti universitari interessati, su proposta degli organismi didattici competenti di ciascun corso di studio, determinano l'elenco degli insegnamenti del Regolamento didattico da affidare al personale docente universitario, al personale dipendente del S.S.N. e al personale tecnico-amministrativo universitario o altri soggetti esterni in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, e le altre attività formative di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004, secondo criteri di stretta funzionalità con le figure professionali e i relativi profili individuati dal Ministro della Sanità ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

3. Le Università, una volta attribuiti gli insegnamenti ai professori e ricercatori universitari, conferiscono, a seguito di procedura selettiva da parte dei competenti organismi didattici, prevedendo anche la presenza di personale docente dipendente del S.S.N., e in applicazione dei regolamenti didattici dell'Università, gli incarichi di docenza di cui all'art. 23 della Legge 240/2010, che prevedono per gli studenti l'acquisizione di CFU come previsto dagli ordinamenti didattici, a titolo oneroso a soggetti dipendenti del Servizio Sanitario

Nazionale o al personale tecnico-amministrativo universitario, nonché ad altri soggetti esterni in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

4. Il conferimento dell'insegnamento è conseguente all'emanazione di avvisi che devono essere portati a conoscenza delle aziende U.L.S.S. ed ospedaliere, sedi di svolgimento dei corsi di studio, nonché della Regione del Veneto, per il periodo previsto della loro vigenza che non può essere inferiore ai 15 giorni. L'azienda sanitaria ne cura la diffusione presso il proprio personale.

5. L'avviso dovrà contenere l'indicazione che la titolarità dei corsi di insegnamento di cui al comma 2 previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata, di norma, a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti.

6. L'elenco degli insegnamenti da affidare anche al personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, e delle altre attività formative, è trasmesso alla Regione del Veneto, antecedentemente all'emanazione degli avvisi.

7. Sarà compito dell'Università provvedere al pagamento dei compensi in ragione dell'incarico didattico attribuito.

8. L'attività di insegnamento da parte dei soggetti dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale dovrà essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio e compatibilmente con le esigenze collegate ai compiti istituzionali e di carattere organizzativo.

Art. 7 – Apporto della Regione del Veneto.

1. Per lo svolgimento delle funzioni didattiche la Regione del Veneto mette a disposizione adeguate risorse di personale, attrezzature e strutture.

2. La Regione assicura con proprie risorse:

a) per i corsi di laurea e lauree magistrali - espressione del fabbisogno regionale -, attivati presso le sedi centrali delle Università:

a₁) il pagamento degli incarichi di insegnamento a titolo oneroso nella misura massima di € 100.000,00 per l'Ateneo di Padova, e di € 100.000,00 per l'Ateneo di Verona, attribuiti a docenti universitari e ricercatori che hanno già esaurito l'obbligo didattico istituzionale, e ad esperti esterni e personale tecnico amministrativo universitario,

a₂) il pagamento degli incarichi di insegnamento a titolo oneroso attribuiti a soggetti dipendenti del S.S.N.;

b) per i corsi di laurea e lauree magistrali attivati presso le aziende U.L.S.S. - poli didattici decentrati:

b₁) il pagamento delle spese di trasporto (mezzi pubblici, auto propria, alle stesse condizioni previste per i dipendenti del S.S.R. in missione) per gli insegnamenti rientranti nel carico didattico istituzionale dei docenti e ricercatori universitari;

b₂) il pagamento degli incarichi di insegnamento a titolo oneroso attribuiti a docenti e ricercatori universitari, a soggetti esterni (né dipendenti universitari né dipendenti del S.S.N.) ed a soggetti dipendenti del S.S.N.;

c) la retribuzione del personale dipendente del Servizio Sanitario regionale, addetto alle attività tecnico-amministrative di segreteria didattica e del personale del SSR a cui è attribuita la funzione di

coordinamento e tutorato delle attività formative professionalizzanti nelle strutture interessate dai corsi di studio;

- d) la tutela sanitaria degli studenti afferenti ai corsi (visite periodiche e non, riduzione dei rischi biologici, chimici, fisici e psichici) che si svolgono presso le Aziende U.L.S.S. - poli didattici decentrati;
- e) strutture ed arredi, nonché la relativa gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria, afferenti alle Aziende U.L.S.S. - poli didattici decentrati;
- f) la copertura assicurativa agli studenti tirocinanti per le attività formative tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti) nell'ambito della polizza assicurativa già accesa.

3. Il compenso orario dell'attività di docenza, come specificato nell'**Allegato D**, di cui al comma 2 è definito di comune accordo tra le Università di Padova e Verona e la Regione del Veneto. Eventuali modifiche degli importi dovranno essere concordate dalle parti contraenti e non potranno avere valore retroattivo.

4. La Regione del Veneto assume a proprio carico i costi generali, di gestione e funzionamento (ad es.: utilizzo locali, utenze, materiale d'uso, arredamento, attrezzature, manutenzione ordinaria e straordinaria), derivanti dallo svolgimento dei corsi di laurea e lauree magistrali presso le aziende U.L.S.S. ed ospedaliere, secondo quanto previsto con propri atti.

5. La Regione del Veneto si impegna a trasferire alle Università di Padova e di Verona entro il 30 novembre di ogni anno il 50% del costo stimato degli incarichi di docenza previsti, così come comunicati dagli Atenei entro il 15 settembre di ogni anno. L'Ateneo dovrà presentare apposito rendiconto alla Regione del Veneto, per il relativo rimborso entro il 30 novembre di ogni anno. Entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto da parte degli Atenei, la Regione si impegna a trasferire il saldo compatibilmente con la vigenza del bilancio regionale e l'operatività delle procedure amministrative.

Art. 8 - Personale dipendente del Servizio Sanitario Regionale

1. Il personale dipendente delle aziende U.L.S.S., dell'Azienda Ospedaliera di Padova nonché dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona è individuato ed adibito dai rispettivi Direttori Generali alle attività connesse alla formazione, secondo quanto indicato all'**Allegato C**.

2. Le aziende sanitarie attivano, in accordo con le Università, procedure di selezione per l'individuazione dei coordinatori dei corsi di laurea e lauree magistrali e dei tutor didattici aziendali (o professionali).

Art. 9 - Apporto dell'Università degli Studi.

1. Per lo svolgimento delle funzioni didattiche le Università di Padova e Verona mettono a disposizione le proprie risorse di personale, attrezzature e strutture.

2. L'Università:

- a) provvede al pagamento degli incarichi di docenza necessari al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, che prevedono l'acquisizione di CFU come dai rispettivi ordinamenti didattici da parte degli studenti, assegnati ai docenti e ricercatori universitari, ai soggetti esterni ed al personale tecnico-amministrativo universitario per gli insegnamenti dei corsi di laurea e lauree magistrali che afferiscono alla sede centrale, tenuto conto di quanto previsto all'art. 7;

- b) assicura per ciascun corso di studio che si svolge presso le aziende U.L.S.S. i requisiti minimi di docenza previsti dalla disciplina di riferimento;
- c) provvede alla retribuzione del personale docente, tecnico e tecnico-amministrativo proprio dipendente, specificamente addetto alle attività didattiche e di supporto relative ai corsi di studio attivati presso la propria sede;
- d) assicura il necessario supporto tecnico-amministrativo e segreteria agli studenti iscritti ai corsi, avvalendosi di proprio personale amministrativo e collaborando con il personale di segreteria ed amministrativo messo a disposizione dalle aziende sanitarie;
- e) garantisce i servizi agli studenti nonché il materiale didattico per tutte le sedi;
- f) garantisce attrezzature, strutture e arredi presso le proprie sedi;
- g) garantisce agli studenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni a norma del D.P.R. 30/06/65 n. 1124 e successive modificazioni, nonché la responsabilità civile contro terzi, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 2;
- h) assicura l'attività amministrativa e l'organizzazione a supporto degli insegnamenti e delle attività didattiche tecnico-pratiche (60 CFU professionalizzanti), previsti dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, secondo quanto indicato dal presente protocollo d'intesa;
- i) si impegna a garantire interventi finalizzati al miglioramento della qualità e dell'offerta didattica quali l'implementazione di laboratori didattici avanzati per tutte le sedi.

Art. 10 - Tirocini formativi e di orientamento.

1. L'attività formativa pratica e di tirocinio clinico nelle Aziende U.L.S.S. ed Ospedaliere deve essere svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali (tutor didattico aziendale, di cui all'Allegato C) ed è coordinata, con incarico triennale, dal coordinatore aziendale delle attività formative, di cui all'Allegato C.

2. Si conviene che l'attività didattica tecnico-pratica prevista nei piani di studio dei corsi universitari delle professioni sanitarie rientra nella fattispecie del "tirocinio curricolare", e non risulta sottoposta ad altra disciplina se non quella, specifica ed esaustiva, regolata dal D.I. 19/2/2009 e dal DM 8/1/2009, e più in generale dal D.lgs 502/92, art. 6, comma 3.

3. Le aziende sanitarie presso cui si svolgono i corsi di studio delle professioni sanitarie o l'attività di tirocinio, al fine di soddisfare le esigenze correlate agli adempimenti INAIL, redigono apposite comunicazioni di contenuto sintetico, finalizzate alle garanzie assicurative.

Art. 11 – Sicurezza

1. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", i soggetti promotore (le Università) e ospitante (le aziende ospedaliere/sanitarie sedi di corso di studio e/o di tirocinio) si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e, in particolare:

- a) il soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza

Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

- b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;
- c) il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo, il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Art. 12 - Enti privati accreditati.

1. In relazione all'applicazione delle disposizioni del presente protocollo d'intesa, l'Associazione "La Nostra Famiglia di Conegliano - TV" è assimilata all'azienda U.L.S.S. sede di corso di studio delle professioni sanitarie.

Art. 13 - Commissione tecnica.

1. La Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e di Verona costituiscono una commissione tecnica, composta da tre rappresentanti per ciascuna Istituzione, con il compito di monitorare il buon funzionamento dei corsi di cui al presente protocollo e di proporre possibili soluzioni migliorative, nonché di verificare l'attuazione del protocollo stesso e di risolvere eventuali controversie.

Art. 14 – Durata.

1. Il presente protocollo entra in vigore alla data di stipulazione, ha durata triennale a decorrere dall'a.a. 2014/2015, ferma restando l'obbligatorietà della conclusione dell'iter formativo dei corsi iniziati nel triennio.

2. E' prevista la possibilità di rinnovo per uguale durata per espressa volontà delle parti da manifestarsi entro il 30/09/2017.

Art. 15 - Disposizioni finali

1. Il presente protocollo d'intesa è suscettibile di modificazioni o integrazioni in adeguamento a mutamenti normativi ovvero in conseguenza di verificate esigenze organizzative e funzionali.

2. L'importo complessivo annuale massimo delle obbligazioni di spesa derivanti dall'applicazione del presente protocollo la cui copertura è posta a carico della Regione del Veneto, è fissato annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

3. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Data _____

Il Presidente della Regione del Veneto

Il Rettore dell'Università degli Studi di Padova

Il Rettore dell'Università degli Studi di Verona
